

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1272

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI e ZACCAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1993

Norme relative all'affidamento dei figli minori

ONOREVOLI SENATORI. - La decisione sull'affidamento di figli minori in sede presidenziale, sia nei procedimenti di separazione giudiziale che di divorzio, non consente, per la natura provvisoria ed urgente dei provvedimenti nell'ambito dei quali la decisione stessa viene presa, un giudizio ponderato che sia frutto di un ampio e meditato accertamento finalizzato ad individuare il genitore più idoneo allo scopo, nonché le modalità di visita più opportune da parte del genitore non affidatario.

Il presente disegno di legge, intervenendo sull'oggetto trattato dall'articolo 706 del codice di procedura civile (forma della domanda di separazione personale dei coniugi) modifica l'articolo 4, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, stabilendo che tra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale debbano intercorrere almeno 90 giorni, nel corso

del quale i servizi sociali sono tenuti a verificare la qualità dei rapporti tra il minore e le figure genitoriali e quindi ad indicare al Presidente del Tribunale, attraverso una relazione, la soluzione che appare più idonea all'affidamento.

Occorre perciò stabilire il principio che il ricorso di separazione e di divorzio vengano notificati a cura del ricorrente, oltreché al coniuge, anche ai servizi sociali affinché si attivino per gli approfondimenti del caso.

Onde evitare poi che l'esercizio del diritto di visita venga frustrato dal comportamento ostruzionistico del genitore affidatario ai danni dell'altro è altresì previsto che i servizi sociali, già attivatisi al fine di individuare la soluzione più adeguata all'affidamento, vigilino sul corretto esercizio del diritto di visita così come stabilito con i provvedimenti presidenziali urgenti e, successivamente, con la sentenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. In presenza di figli minori, i ricorsi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed i relativi decreti di comparizione, devono essere notificati ai servizi sociali dell'Unità sanitaria locale del luogo di residenza dei figli medesimi, a cura dei ricorrenti.

2. I servizi sociali di cui al comma 1 devono predisporre e trasmettere al Tribunale competente, entro la data dell'udienza di comparizione personale delle parti, un rapporto valutativo sull'affidamento dei figli, di cui il Tribunale deve tener conto nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento. I medesimi servizi sociali devono presentare annualmente al Tribunale, fino alla pronuncia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una relazione sull'osservanza da parte dei genitori delle modalità di affidamento, in base alla quale il Tribunale medesimo, d'ufficio, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento.

Art. 2.

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificato dall'articolo 8 dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, è sostituito dal seguente:

«6. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a 90 giorni».

